ACCORDO TRA LA REGIONE LAZIO E LE OO.SS. DEL COMPARTO SANITA'

Premesso che:

- A) L'art. 3 del D.L. n. 145 del 2023 prevedeva che nel mese di dicembre 2023 potesse essere erogato, al solo personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, un importo pari a 6,7 volte il valore annuale, a valere sul 2024, dell'IVC attualmente erogata. La Regione Lazio tenuto conto del particolare momento storico e delle esigenze di valorizzare il salario dei dipendenti, anche a seguito delle richieste delle Organizzazioni Sindacali, ha riconosciuto al personale a tempo indeterminato del SSR del Lazio l'adeguamento dell'IVC prevista per l'anno 2024 erogando in unica soluzione con la mensilità di dicembre 2023, mentre al personale a tempo determinato del SSR viene corrisposta mensilmente nel 2024.
- B) La Regione Lazio e le Organizzazioni Sindacali del comparto hanno condiviso, con precedenti intese, l'opportunità di perfezionare i percorsi di stabilizzazione dei rapporti di lavoro per personale operante all'interno del Servizio Sanitario Regionale, utilizzando tutte le forme di legge vigenti per la stabilizzazione dei lavoratori attualmente precari, comprese quelle previste dalla Legge n. 234 del 30 dicembre 2021 all'art. 1 comma 268 lett. b) e c). Gli aggiornamenti normativi intervenuti successivamente hanno spostato il termine temporale nel quale maturano i requisiti per la fattispecie di cui alla lett. b) ed hanno ampliato le figure professionali nonché le tipologie contrattuali flessibili che possono accedere alla stabilizzazione.

E'in corso di accertamento da parte della Direzione regionale Salute e Integrazione Socio Sanitaria, la ricognizione dei fabbisogni relativi al personale del comparto delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario regionale utile, secondo la metodologia AGENAS, sia per le stabilizzazioni che per le assunzioni, tale ricognizione sarà oggetto di futuro confronto con le OO.SS.

Da quanto precede, le parti hanno convenuto sulla necessità di prorogare gli attuali contratti di lavoro flessibile sino al mese di giugno 2024 e di velocizzare le procedure di stabilizzazione precedentemente concordate con i protocolli d'intesa nel rispetto delle disposizioni nazionali in tema e nell'ambito della cornice economico-finanziaria.

C) Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto sanità (Triennio 2019-2021) del 2 novembre 2022, all'art 102, ha istituito il nuovo "Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali" nel quale, in fase di prima applicazione confluiranno le risorse di cui al comma 2 del citato articolo. Il comma 5 del predetto art. 102 prevede che: «Le disponibilità del presente Fondo sono ulteriormente incrementabili ai sensi dell'art. 1 comma 612 della legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (Legge di bilancio 2022) e con la decorrenza ivi indicata, di un importo, su base annua, non superiore a euro 145,53 pro-capite, applicato alle unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio al 31/12/2018, a valere su risorse appositamente stanziate a carico dei bilanci delle aziende o degli enti. Le risorse di cui al presente comma sono destinate alla remunerazione degli incarichi di cui al TITOLO III – CAPO III (Sistema degli incarichi)». L'art. 103 del citato CCNL prevede la costituzione del nuovo "Fondo premialità e condizioni di lavoro" e il comma 7 dell'art. 103 prevede: "In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604, della legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, le disponibilità del presente Fondo sono ulteriormente incrementabili, a valere su risorse appositamente stanziate a carico dei bilanci delle aziende o degli enti, variabili, di un importo, su base annua, non superiore a Euro

Ghougho

Jarren ai

who fill

1 A

10

E.

M

1/2

• 68,41 annui pro-capite, applicati alle unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio al 31/12/2018".

L'alimentazione dei suddetti Fondi deve sempre avvenire nel rispetto dell'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017, tenendo conto di quanto previsto dall'art. 11, comma 1, del D.L. 35/2019 (art. 102, comma 4, e art. 103, comma 6, CCNL 2019-2021).

La Regione Lazio e le Organizzazioni Sindacali intendono dare piena attuazione agli istituti del contratto collettivo del comparto sanità CCNL 2019-2021 e ritengono che, al fine di riconoscere, a partire dall'anno 2024, le risorse non superiori a € 145,53, per il fondo di cui all'art. 102 del CCNL, e non superiori a € 68,41, per il fondo di cui all'art. 103 del CCNL - pro-capite in base al numero di personale del comparto in servizio alla data del 31.12.2018 - debbano essere fornite indicazioni alle Aziende del Servizio Sanitario Regionale in merito all'adeguamento dei fondi contrattuali, in ottemperanza alle previsioni del CCNL, definendone gli incrementi da imputare, affinché esse si attivino concretamente per la definizione di questi ultimi.

Si è dunque opportunatamente proceduto preliminarmente, in via convenzionale e negoziata, con le Organizzazioni Sindacali di categoria, al fine di individuare gli importi integrativi inerenti ai fondi contrattuali di cui agli artt. 102 e 103 del predetto CCNL di comparto, rimandando ai successivi atti di competenza regionale la definizione e la conferma di questi ultimi, che richiederanno la relativa copertura finanziaria nella Legge Regionale di Bilancio per l'anno 2024.

D) L'art. 1 comma 293 della L. 30.12.2021 n. 234, ai fini del riconoscimento delle particolari condizioni del lavoro svolto dal personale del comparto sanità, dipendente dalle Aziende e dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale ed operante nei servizi di Pronto Soccorso, finanzia, nell'ambito dei contratti collettivi nazionali di lavoro, "una specifica indennità di natura accessoria da riconoscere, in ragione dell'effettiva presenza in servizio, con decorrenza dal 1° gennaio 2022";

La tabella G allegata al CCNL del comparto della Sanità del 2.11.2022 ripartisce le risorse sopra indicate assegnando alla Regione Lazio, al netto degli oneri riflessi, l'importo pari a € 3.216.524.

L'art. 7 del CCNL del comparto della Sanità del 2.11.2022 prevede la possibilità per le Regioni, previo confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie, di emanare linee generali di indirizzo per lo svolgimento della contrattazione integrativa in materia di piano di riparto tra le aziende e gli enti del territorio regionale delle risorse di cui all'art. 1, comma 293 della legge 30.12.2021, n. 234.

Tutto ciò premesso la Direzione Regionale Salute e Integrazione Socio Sanitaria del Lazio e le OO.SS. del Comparto Sanità, nel rispetto delle reciproche prerogative, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 7 vigente CCNL, ritenendo prioritario potenziare il SSR, anche attraverso il necessario capitale umano

CONCORDANO QUANTO SEGUE:

A. Le parti convengono sulla necessità di garantire gli organici e ritengono necessario velocizzare le procedure di stabilizzazione precedentemente concordate con i protocolli d'intesa e già avviate, nel rispetto delle disposizioni nazionali in tema e nell'ambito della cornice economico-finanziaria, nonché tenuto conto dello specifico fabbisogno di ciascuna Azienda ed Ente del SSR.

When hice

grand of the second

Joshenin of

A Chi

Le parti concordano di istituire un tavolo permanente di confronto sindacale legato al monitoraggio del piano delle assunzioni, delle stabilizzazioni e delle internalizzazioni. Il ricorso alle assunzioni a tempo determinato va considerato un fatto straordinario ma comunque prioritario rispetto al ricorso a forme di lavoro interinale od a ulteriori esternalizzazioni, a tal fine è necessario velocizzare i percorsi di stabilizzazione concordati con gli accordi citati in premessa.

Le Aziende e gli Enti del SSR, nelle more della conclusione dei percorsi di stabilizzazione, tenuto conto della necessità di garantire l'erogazione dei LEA, provvedono alla proroga dei contratti a termine fino al 30 giugno 2024.

Al fine della programmazione triennale dei fabbisogni di personale e della programmazione dei piani assunzionali, le Aziende e gli Enti del SSR dovranno presentare alla Regione entro il 30 giugno 2024 i progetti di internalizzazione dei servizi sanitari e socio-sanitari con specifica delle attività esternalizzate che potranno essere svolte con risorse interne delle medesime aziende.

Le Aziende e gli Enti del SSR, nelle procedure selettive pubbliche per il reclutamento di personale da impiegare in mansioni sanitarie e socio-sanitarie per l'assolvimento di funzioni internalizzabili, prevedono la riserva dei posti per coloro che abbiano garantito assistenza ai pazienti nel periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021 e con almeno tre anni di servizio non superiore al 50%, come previsto dall'art. 1 comma 268 lett. c) della L. 234/2021, e la valorizzazione del servizio prestato da coloro che erano già occupati in corrispondenti mansioni nei servizi esternalizzati, come disciplinato anche dalla L.R. 4/2017.

Le parti ritengono che le Aziende e gli Enti del SSR devono tenere conto degli aggiornamenti normativi di cui all'art. 4 del D.L. 198/2022, come modificato dalla legge di conversione n. 14/2023, che hanno esteso la platea dei destinatari dell'art. 1 comma 268 lett. b) della L.234/21.

Nelle procedure non avviate, le Aziende dovranno valorizzare l'esperienza maturata e la professionalità acquisita come segue:

- aumento del 100% del punteggio se l'esperienza nel profilo messo a bando è stata acquisita presso l'Azienda che sta procedendo al reclutamento;
- aumento del 75% del punteggio se l'esperienza nel profilo messo a bando è stata acquisita presso un'Azienda o Ente del Servizio sanitario della Regione Lazio diversa rispetto a quella che sta procedendo al reclutamento.

Per il personale reclutato con contratti di lavoro flessibile, quali i contratti di lavoro autonomo e di collaborazione coordinata e continuativa, le Aziende potranno valutare se avviare la procedura di stabilizzazione prevedendo il necessario espletamento di una apposita procedura selettiva, in coerenza con PTF espresso.

La Regione e le OO.SS. si impegnano ad incontrarsi, entro il mese di maggio 2024, per verificare l'avanzamento delle procedure di stabilizzazione del personale precario e quelle di reinternalizzazione dei servizi attualmente esternalizzati e valutare eventuali percorsi non ancora stabilizzati a tale data.

orporde

- B. In esito al riconoscimento nella Legge di Bilancio per l'anno 2024 della necessaria copertura finanziaria, i fondi contrattuali del comparto delle Aziende del SSR, sono incrementati con una quota pari a € 145,53 pro-capite per il fondo di cui all'art. 102 del CCNL, pari a € 68,41 pro-capite, per il fondo di cui all'art. 103 del CCNL, in base al numero di personale del comparto in servizio alla data del 31.12.2018.
 - La Regione Lazio a tal fine fornirà indicazioni alle Aziende del Servizio Sanitario Regionale in merito all'adeguamento dei fondi contrattuali in ottemperanza alle previsioni del CCNL.
- C. È intendimento delle parti, al fine di garantire la piena applicazione del disposto di cui all'art. 1 comma 293 della Legge 234/2021, e al fine di riconoscere le particolari condizioni del lavoro svolto dal personale del comparto, dipendente dalle Aziende e dagli enti del Servizio Sanitario Regionale che opera secondo le modalità di cui all'art. 107 comma 4 del vigente CCNL nei servizi di Pronto Soccorso, effettuare una mappatura, per l'anno 2022 e 2023, finalizzato all'eventuale conguaglio, sulle somme effettivamente erogate al personale avente diritto a tali somme e al 1 gennaio 2024, ai fini della ripartizione delle risorse di cui alla tabella G del CCNL per l'anno 2024 riservandosi di effettuare ulteriori integrazioni.

Dell'esito della verifica verrà data informativa alle organizzazioni sindacali. Eventuali risorse non distribuite saranno destinate a livello aziendale.

Sulla base delle risultanze della suddetta mappatura, così come previsto dall'art. 103 comma 8 si provvederà alla ripartizione delle risorse tra tutte le Aziende ed Enti del SSR.

Compatibilmente con le esigenze di equilibrio del SSR, le parti convengono sull'opportunità di integrare, nell'anno 2024, le risorse per l'erogazione dell'indennità di cui al presente punto C rispetto a quanto previsto dagli stanziamenti statali.

Roma lì 7 marzo 2024

Il Direttore Regionale

Le OO.SS. firmatarje

FP CGII

CISL FP \

Uil FPL∕

FIALS

NURSIND

NURSING UP